

la denuncia

«Consultabile qualsiasi giudice E il via libera diventa automatico»

DA ROMA

Una legge, tante interpretazioni. «Anche del tutto opposte – denuncia il Ministero – tra un giudice tutelare e l'altro». Il caso certamente più clamoroso riguarda la competenza. «La richiesta – ricorda la relazione al Parlamento – può essere presentata dalla minore a una qualsiasi delle strutture operanti sul territorio nazionale, indipendentemente dal suo luogo di residenza». La conseguenza è che «non esiste un giudice tutelare territorialmente competente». Anzi, la legge lascia alla minore «la possibilità di scegliere sia la struttura sia, indirettamente, il giudice che desidera». Così alcuni giudici «hanno fatto presente che molte minorenni, che risiedevano o abitavano fuori dalla loro giurisdizione, hanno attribuito a essi la competenza del proprio caso, mentre altri, che forse frapponivano maggiori resistenze all'autorizzazione, hanno comunicato di aver avuto una diminuzione delle richieste, probabilmente proprio a causa dei maggiori ostacoli interposti». Il ministero definisce «sintomatica» la vicenda di «un giudice che aveva invitato due minorenni, già alla loro seconda esperienza di gravidanza, a informare i genitori». Ma le ragazze «non si erano più presentate e, contestualmente, il numero di richieste presso l'ufficio era diminuito in modo significativo». Secondo il giudice «le altre potenziali richiedenti, informate in qualche modo dell'orientamento», è presumibile «si siano indirizzate a strutture fuori del territorio di sua competenza, sperando probabilmente di incontrare meno ostacoli».

Ma come rapportarsi con le minorenni? Anche qui i giudici la pensano diversamente. Un primo gruppo pensa che sia «corretto entrare nel merito delle risposte fornite dalla minore per valutare nel modo migliore se concedere o meno l'autorizzazione». Un secondo ritiene, invece, che non

sia corretto, «considerando come dato di fatto quanto da lei dichiarato». Un giudice del primo gruppo afferma che «se fosse sufficiente il semplice disagio personale e relazionale della minore a far ritenere sussistente il serio pericolo per la salute psichica prescritto dalla legge, dovrebbe concludersi che in tutti i casi di concepimento a opera di una minore, che ne abbia tenuto all'oscuro i suoi genitori, l'aborto dovrebbe essere autorizzato quasi automaticamente, perché quasi sempre, in casi del genere, la minore vive una situazione di grave disagio».

Non mancano giudizi negativi nei confronti delle strutture sanitarie e socio-assistenziali. È il caso «di una minore che aveva richiesto e ottenuto dal giudice l'autorizzazione all'aborto ma, al momento dell'intervento, aveva dichiarato di non voler più abortire in quanto era stata psicologicamente costretta dalla suocera». A quel punto il giudice «ha invitato il Consultorio a effettua-

re indagini più approfondite sul contesto socio-familiare delle minori e su quanto da esse dichiarato, in quanto era prassi locale limitarsi a inviare un semplice resoconto delle dichiarazioni rese dalle interessate». Altri magistrati denunciano «relazioni carenti e incomplete» da parte dei Consultori, fino a casi in cui «non veniva indicata neanche la data di nascita della minorenni, né la settimana di gravidanza». Tale carenza «risulterebbe più marcata nel caso dei medici di fiducia, il cui possibile ricorso da parte della minorenni, secondo alcuni giudici, dovrebbe essere abrogato». Infine viene sottolineato come Consultori, Servizi sociali e Asl «dovrebbero fornire alla minorenni non solo un valido sostegno socio-assistenziale ma anche psicologico. Sono stati segnalati anche casi di minorenni coinvolte nell'ambiente della prostituzione, dove l'assistenza delle strutture potrebbe essere decisiva».

Antonio Maria Mira

**Il dossier illustra
casi di magistrati
che per aver
frenato alcune
richieste hanno
visto disertati
i loro uffici**

